

CORPO PROVINCIALE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE NAPOLI
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 29 giugno 2019 alle ore 19:00, presso la sede legale in Torre del Greco (NA) via Nazionale, 467 N, convocate con regolari convocazioni, si è riunita in l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Corpo Provinciale Guardie Ambientali Volontarie Napoli" - C.F. 95131010639 - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Cambio denominazione sociale;***
- 2) Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";***
- 3) Varie ed eventuali.***

Il Presidente Dott.ssa Raffaella Belfiore, chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio Sig.ra Francesca Bussola.

Sono presenti n. diciotto soci su un totale di venti soci regolarmente iscritti.

Nello specifico sono presenti gli associati:

1. BELFIORE RAFFAELLA
2. BUSSOLA FRANCESCA
3. RAIA GRAZIA
4. LA RUSSA DOMENICO
5. IODICE ANTONELLA
6. CORAPI ANTONIO
7. DE CHIARA SALVATORE
8. DEL GIUDICE AMATO
9. ALBINO ANNA
10. SERPE CIRO
11. SORRENTINO FRANCESCA MARIA
12. GUARRACINO ANNUNZIATA
13. MAIORINO BRUNA
14. BERARDO GENNARO
15. ESPOSITO FRANCESCO
16. DI MAIO PASQUALINA
17. ESPOSITO CARMELA
18. ESPOSITO ASSUNTA

CORPO PROVINCIALE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE NAPOLI
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Agenzia della
Ufficio

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità la seguente nuova denominazione per l'associazione:

CORPO PROVINCIALE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE NAPOLI ODV - ETS

Sul secondo punto all'ODG,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018).

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

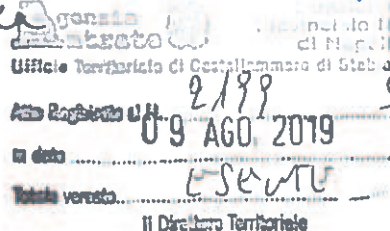
Sig.ra Francesca Bussola



Il Presidente

Dott.ssa Raffaella Belfiore

Raffaella Belfiore



Luna MONA
Assistente Tribunale

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018) 2019



CORPO PROVINCIALE **GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE NAPOLI - ODV - ETS** **ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

----- STATUTO -----

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "Corpo Provinciale Guardie Ambientali Volontarie Napoli ODV - ETS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Torre del Greco (NA)*, in *via Nazionale n.56/N - C.F. 95131010639* - e con *durata illimitata*.
2. L'acronimo ETS potrà essere utilizzato soltanto in seguito ad iscrizione al RUNTS.
3. L'associazione opera sul territorio Nazionale e in particolare della Regione Campania.
4. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
5. L'associazione promuove l'apertura e la costituzione di sedi locali su tutto il territorio Nazionale ed Europeo.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:
 - a) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
 - b) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della Legge Regionale n.3 dell' 11 aprile 2019 Regione Campania.
 - c) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - d) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - e) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - f) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
 - g) *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - h) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*.
2. Il "Corpo Provinciale Guardie Ambientali Volontarie Napoli - odv - ets" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della protezione civile, e della tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, sia in Italia che all'estero. Si adopera altresì in iniziative a carattere sociale e solidale volte alla tutela di tutte quelle persone a forte rischio di emarginazione e diversamente abili, promuovendo percorsi di socializzazione ed integrazione attraverso laboratori ed attività di prevenzione sui temi del disagio sociale

A tal scopo concretizza

- programmi e singole azioni per la Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo (n.3 dell'11 aprile 2019 s.m.i. - Regione Campania - Legge 281/91) controllo, monitoraggio e segnalazioni di cani e gatti randagi per la sicurezza urbana, anche mediante attività di vigilanza, sensibilizzazione e promozione contro il maltrattamento degli animali di affezione e loro abbandono;
 - programmi e singole azioni per la lotta alla devastazione degli ambienti naturali da qualunque causa provocata: incendi, inquinamenti dei corpi idrici, dell'atmosfera, del suolo, ecc. programmi e singole azioni di tutela e difesa degli animali, sia domestici che selvatici, e della vegetazione;
 - programmi e singole azioni di controllo e monitoraggio dell'ambiente naturale, in tutte le sue componenti e in tutte le sue espressioni, anche mediante servizi di vigilanza;
 - programmi di promozione e sensibilizzazione sul riciclo dei rifiuti, volti anche allo svolgimento di una corretta raccolta differenziata, con relativa vigilanza;
 - attività di sicurezza urbana;
 - assistenza materiale e assistenza educativa a persone diversamente abili in particolare anziani e bambini anche con interventi di attività di psicomotricità e logopedia, pet-therapy e ippoterapia con obiettivi di miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo;
 - prevenzione e lotta agli incendi;
 - controllo e monitoraggio del territorio con particolare riferimento alle aree protette, sul fronte delle alterazioni ambientali sotto qualunque forma e provocate con qualunque mezzo con conseguente segnalazione alle autorità competenti;
 - Servizio di Vigilanza Volontario Comunale, Provinciale, Regionale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento e del rispetto delle modalità e degli orari di deposito dei rifiuti, nonché della corretta conduzione dei cani sul suolo pubblico comunale, vigilanza di giardini, parchi e il verde pubblico e privato;
 - controllo e prevenzione delle discariche abusive; controllo e salvataggio faunistico ;controllo ittico, venatorio, zoofilo, ambientale ;
 - logistica operativa e soccorso in genere; comunicazioni ausiliari "steward urbani; sicurezza urbana;
 - la tutela e promozione dei diritti degli animali da compagnia e del loro benessere inteso non come mera sopravvivenza, ma come garanzia di qualità della loro vita;
 - diffusione del principio per cui i canili non sono la soluzione al problema del randagismo;
 - per l'accoglienza ed assistenza di animali randagi, abbandonati, maltrattati, affidati all'associazione da privati e da istituzioni pubbliche, nel rispetto dei criteri e della finalità previste dalle leggi n. 281 del 14-8-1991, della legge Regione Campania n. 9/19 e di qualsiasi ulteriore fonte normativa a tutela degli animali d'affezione attualmente vigente;
 - la gestione di rifugi temporanei per animali di affezione;
 - la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte a gestori di canili pubblici e privati e agli enti preposti al controllo del randagismo, affinché si diffonda la cultura del canile come struttura di ricovero temporaneo finalizzata all'adozione e cessi il malcostume del canile come contenitore in cui ammassare animali in numero illimitato per una prigionia a vita;
 - la sensibilizzazione ed informazione della collettività verso il gravoso problema del randagismo e le sue possibili soluzioni;
 - la promozione e diffusione delle pratiche di sterilizzazione, al fine di evitare cucciolate indesiderate;
 - la promozione e diffusione della cultura dell'adozione del proprio animale da compagnia presso le strutture di accoglienza di animali abbandonati e maltrattati;
 - la promozione e diffusione presso i Comuni, della pratica di reimmissione sul territorio dei cani cosiddetti di "quartiere", previa sterilizzazione e registrazione degli stessi;
 - l'informazione e diffusione dei principi normativi sulla gestione delle colonie feline;
 - l'informazione e diffusione dei principi normativi circa gli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina del proprio animale da compagnia, soprattutto nelle zone rurali della provincia di Napoli;
3. Per il raggiungimento di tutti questi obiettivi, l'Associazione promuoverà in collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, altre associazioni, fondazioni, scuole di educazione cinofila, dottori veterinari e fisioterapisti, aziende sanitarie locali, le seguenti iniziative, volte alla realizzazione dello scopo sociale:



- organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per veterinari e per gli addetti alla gestione delle strutture di ricovero e custodia dei cani e dei gatti (canili e gattili municipali e strutture private convenzionate) in tema di prevenzione e riduzione del fenomeno del randagismo;
- organizzazione di convegni rivolti a tutti gli operatori nel settore del randagismo, al fine di elaborare sistemi alternativi per alleggerire le realtà sovraffollate di molti canili lager della Campania (campagne per sterilizzazioni di massa, promozione di adozioni presso strutture di accoglienza, visite guidate di scolaresche presso canili e gattili municipali, diffusione delle ordinanze di reimmissione sul territorio nei vari comuni, promozione della tutela delle colonie feline, incentivi ad associazioni di volontariato disposte ad adozioni di cospicui gruppi di animali ospitati presso strutture pubbliche mediante cessioni di terreni in comodato d'uso ecc. ecc.);
 - organizzazione di corsi di "PET-THERAPY", con l'assistenza di terapisti qualificati;
 - promozione di attività educative nelle scuole e nei luoghi di aggregazione sociale volte a promuovere i principi di rispetto del benessere animale, per la sensibilizzazione all'adozione di animali abbandonati;
 - promozione di campagne di sensibilizzazione volte ad incrementare la pratica delle sterilizzazioni degli animali padronali e vaganti;
 - organizzazione di corsi di educazione cinofila e agility, indirizzati a proprietari di cani, al fine di migliorare il rapporto proprietario - animale e diminuire l'incidenza degli abbandoni, spesso determinati dalla non corretta educazione dell'animale;
 - realizzazione di una struttura di ricovero temporaneo per cani abbandonati ed annessa pensione per cani di privati, come attività connessa ed accessoria la fine di reperire fondi da destinare totalmente all'esercizio dell'attività istituzionale;
 - vendita di alimenti ed accessori per animali e servizio di toelettatura, anch'essa attività connessa ed accessoria al fine di reperire fondi da destinare totalmente all'esercizio dell'attività istituzionale;
4. L'associazione si impegna a badare al benessere degli animali presi in affidamento e ad incentivarne le adozioni, innalzando la qualità del servizio grazie all'apporto del volontariato. L'associazione intende realizzare un parco/rifugio che comprenderà sia la prima accoglienza che la definitiva, come alternativa al classico canile. Una sorta di oasi a misura di cane e gatto, con spazi verdi, dove anche chi non sarà adottato trascorrerà una vita serena e dignitosa, libero dalle prigioni dei canili lager
- Incentivazione delle adozioni attraverso programmi e progetti specifici
 - Iniziative di informazione anche in ambito scolastico al fine di conseguire un rapporto di rispetto nei confronti della vita animale e la difesa del suo habitat.
 - Collaborazione alla vigilanza nel rispetto delle vigenti norme a tutela degli animali.
 - Partecipazione attiva alla redazione dei progetti preordinati all'ottenimento di finanziamenti provenienti da diverse fonti.
5. Si intende che sarà cura dell' Associazione stessa o mediante centri formativi di supporto realizzare per i soci o aspiranti tali adeguata formazione per il miglior espletamento dell' attività istituzionale.
6. Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza attività di diffusione e promozione di tutto ciò che concerne l'oggetto sociale mediante convegni, manifestazioni, ponendo in primo piano la prevenzione anche attraverso le campagne di informazione, di sensibilizzazione e di educazione alle buone pratiche e sui temi della alla normativa ambientale vigente.
7. I soci durante lo svolgimento delle attività sopra descritte avranno la facoltà di indossare una divisa o una pettorina. Avranno invece l'obbligo di esporre la tessera associativa riportante il logo dell'Associazione che si allega al presente statuto ed è parte integrante dello stesso.
8. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.
9. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
10. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

RF 13.F. 3

ART. 3
(organizzazione)

1. Il Corpo Provinciale Guardie Ambientali Volontarie Napoli è organizzato attraverso "Unità Operative" la cui dirigenza è affidata al Comandante Unità Operative eletto dal Consiglio Direttivo ed al quale riferisce. Le unità operative sono suddivise come segue:
 - Pattuglie: costituite da un minimo di 2 agenti, di cui almeno un agente allievo e un capo pattuglia che ha il compito e la responsabilità di coordinare le attività di servizio assegnate alla pattuglia;
 - Squadre: costituite da almeno due pattuglie, con un ispettore capo che ha il compito di vigilare sulle attività delle squadre e delle pattuglie e di designare i capi pattuglia.
2. Il Comandante Unità Operative nomina il Vice Comandante, gli agenti scelti e gli ispettori.
3. In caso di assenza o impedimento del Comandante Unità Operative le sue funzioni spettano al Vice-Comandante o, in assenza di quest'ultimo, all'Ispettore Capo più anziano d'età.
4. L'incarico di Comandante Unità Operative è incompatibile con altri incarichi analoghi di altre associazioni ed enti.
5. L'espletamento dei suddetti incarichi non costituiscono rapporto di impiego, né di lavoro dipendente o autonomo; vengono perciò prestati a titolo gratuito ai sensi del D. Lgs. N. 117/2017 e s.m.i.
6. Le concrete modalità di attuazione delle suddette attività sono disciplinate dal Regolamento dell'associazione approvato dalla Questura di Napoli il 18/01/2016.

ART. 4
(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
9. L'associazione potrà coinvolgere secondo modalità da definire con eventuali regolamenti, persone fisiche simpatizzanti. Tale status non è qualificabile come rapporto associativo e non comporta diritti o dovere. La formalizzazione potrà avvenire anche attraverso il sistema informatico del sito web : www.corpogav.it

 B.F.

ART. 5
(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:

- ☒ eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- ☒ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ☒ frequentare i locali dell'associazione;
- ☒ partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- ☒ concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- ☒ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- ☒ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- ☒ rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- ☒ svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- ☒ versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6
(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
4. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

RB

B.F.

ART. 7
(Organi)



1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (se nominato);
 - Revisione legale dei conti (se nominato);
 - Il presidente Onorario.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8
(Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - *approva il bilancio di esercizio*;
 - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - *delibera sulla esclusione degli associati*;
 - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
 - *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
 - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza*.
8. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

RB
B.P.⁶

ART. 9
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. *Entr*a nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
- ☒ eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - ☒ formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - ☒ predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - ☒ predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - ☒ deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - ☒ deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - ☒ stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - ☒ curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. L'Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la *durata* di 2 (due) anni e sono *rieleggibili* per numero illimitato di mandati.
5. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 90 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10
(Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti *che* la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11
(Presidente Onorario)

1. Il Presidente Onorario, riveste la carica a titolo puramente onorifico, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.


B.F.

ART. 12
(Organo di controllo)



1. L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
 - quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali
 - proventi da attività di raccolta fondi
 - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

RB
B.F.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *prelavorato* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla *Assemblea* entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15
(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - ☐ libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - ☐ registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - ☐ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - ☐ libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - ☐ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
 - ☐ il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 16
(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. (le modalità di rimborso spese sono previste dal Regolamento di Rimborso spese approvato dal C.D. con delibera n.1/2019).
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17
(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

RB
B.F. 9

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Torre del Greco, 29 giugno 2019

La Segretaria

Sig.ra Francesca Bussola

Bussola Francesca

La Presidentessa

Dott.ssa Raffaella Belfiore

Raffaella Belfiore

